CAMERA DEI DEPUTATI

N.404

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (404)

(articoli 1, comma 3, e 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

Trasmesso alla Presidenza il 15 maggio 2026

SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE MODIFICHE AL DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12 AGOSTO 2015, N. 144 RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO E IL MANTENIMENTO DEL TITOLO DI AVVOCATO SPECIALISTA, A NORMA DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2012, N. 247

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

Il Ministro della giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 9, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, concernente «Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, concernente «Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144»;

Ritenuto che il predetto regolamento deve essere modificato in conformità alle sentenze del T.A.R. per il Lazio, Sez. I, numeri 188 e 189, depositate il 3 gennaio 2024, con le quali è stato parzialmente annullato il decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, limitatamente alle disposizioni relative all'elenco dei settori di specializzazione e dei previsti percorsi formativi specialistici;

Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 24 marzo 2026;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata in data _____;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

(*Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144)*

1. Al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

1) al comma 1 dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera: «*c-bis) diritto commerciale e societario;*»;

2) al comma 2 le parole «di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) *e c-bis)*»;

3) al comma 3 le lettere *f*), *g*), *h*) e *l*) sono soppresse;

4) dopo il comma 5 è inserito, in fine, il seguente comma:

«5-*bis*. Al settore del diritto commerciale e societario afferiscono i seguenti indirizzi:

a) diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica;

b) diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;

c) diritto bancario e dei mercati finanziari.»;

b) all'articolo 7, comma 12-*bis*, le parole «lettere *a*), *b*) e *c*)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere *a*), *b*), *c*) e *c-bis*)».

Art. 2

(Disposizioni transitorie e di coordinamento)

1. La commissione permanente di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, aggiorna, con le modalità di cui al predetto comma, le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica in conformità al presente decreto.

2. L'avvocato che, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento, ha conseguito un titolo di avvocato specialista nel settore di diritto civile con indirizzo in diritto commerciale e societario, in diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, in diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza nonché in diritto bancario e dei mercati finanziari, può chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo di avvocato specialista nel settore di diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova scritta e orale provvede una commissione composta da docenti rientranti nelle categorie di cui all'articolo 7, comma 8, del decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015, nominati dal Consiglio nazionale forense.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche agli avvocati che hanno conseguito un attestato di frequenza di un corso avente i requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1, dello stesso decreto del Ministro della giustizia n. 144 del 2015 iniziato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e alla stessa data non ancora concluso.

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN

4. L’avvocato che abbia conseguito il titolo di avvocato specialista nel settore diritto civile ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 1° ottobre 2020, n. 163, può chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione del titolo nel settore del diritto commerciale e societario.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Il Ministro della giustizia

Camera dei Deputati ARRIVO 15 maggio 2026 Prot: 2026/0000838/TN